



DETERMINA N. 2/GIU DEL 04 MARZO 2022

Oggetto: Approvazione dello schema di accordo tra il Garante dei diritti della persona e il Comune di Macerata avente ad oggetto il progetto “PREMIO MACERATA RACCONTA GIOVANI e COMPAGNIA DEI RACCONTI”.

IL GARANTE REGIONALE DEI DIRITTI DELLA PERSONA

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce nella presente determina;

RITENUTO, per i motivi di fatto e di diritto riportati nel predetto documento istruttorio, che qui si intende richiamato interamente e condiviso in ogni sua parte, di disporre con propria determina in merito;

VISTO l'articolo 10, comma 2, lettere a) ed h) della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona);

VISTA l'attestazione della copertura finanziaria del responsabile della posizione organizzativa “Risorse finanziarie” dell'Assemblea legislativa regionale, prevista dal comma 1 dell'articolo 3, della legge regionale 15 dicembre 2016, n. 30 (Organizzazione e funzionamento degli organismi regionali di garanzia);

VISTO il parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica del dirigente del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia”, previsto dal comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016;

DETERMINA

1. di approvare lo schema di accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona ed il Comune di Macerata avente ad oggetto il progetto “PREMIO MACERATA RACCONTA GIOVANI e COMPAGNIA DEI RACCONTI” che, allegato alla presente determina sotto la lettera A), ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che la spesa derivante dall'accordo di cui al punto 1., quantificata nell'importo massimo di euro 2.000,00 (duemila/00), trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante) codice SIOPE 1040102003, del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2022;
3. di dare mandato ai competenti uffici del Servizio “Supporto agli Organismi regionali di garanzia” di porre in essere tutti gli atti necessari all'esecuzione della presente determina nonché ogni adempimento conseguente.

Giancarlo Giulianelli



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa e principali atti di riferimento

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). Articoli 11 e 15;
- decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici). Articolo 5, comma 6;
- legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) Articoli 1 e 10.

Motivazione

Ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Garante regionale dei diritti della persona) al Garante regionale dei diritti della persona (di seguito denominato Garante) sono affidati, tra gli altri, i compiti inerenti l'ufficio del Garante per l'infanzia e l'adolescenza.

Nello svolgimento di detti compiti, in particolare per quanto di qui di interesse, il Garante promuove, in collaborazione con gli enti e le istituzioni che si occupano di minori, iniziative per la diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti nonché promuove la partecipazione e il coinvolgimento dei cittadini di minore età alla vita pubblica nei luoghi di relazione e nella scuola (lettere a) ed h) del comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Garante regionale dei diritti della persona").

L'amministrazione comunale di Macerata promuove e realizza in maniera continuativa progetti culturali ed eventi che rappresentano strumenti di crescita culturale e coesione sociale e allo stesso tempo occasioni di formazione, di incontro e di confronto, specialmente se si rivolgono alla fascia più giovane della comunità.

In linea con le proprie strategie che assumono in sé il valore di riscoperta di momenti di condivisione capaci di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva, specialmente in un contesto come quello attuale ancora segnato dall'emergenza sanitaria legata al Covid -19, il Comune di Macerata, in accordo con l'Associazione culturale "conTESTO" di Macerata propone il progetto "PREMIO MACERATA RACCONTA GIOVANI e COMPAGNIA DEI RACCONTI" volto a favorire nei soggetti destinatari lo sviluppo di una coscienza sociale attraverso la valorizzazione delle proprie esperienze ed il confronto con quelle degli altri (nota acquisita agli atti con protocollo n. 251 del 24 febbraio 2022).

La collaborazione tra tale associazione ed il Comune di Macerata, peraltro, risale al 2011 ed ha consentito la realizzazione di ben 11 edizioni del Festival nazionale "Macerata racconta" che include tra le sue iniziative anche quella relativa al progetto suddetto.

Nello specifico l'idea progettuale ha come obiettivo quello di sviluppare la consapevolezza, nei bambini e nelle bambine, di essere soggetti attivi della società, titolari di diritti, promuovendo la cultura della socializzazione e del confronto tramite la condivisione di un'esperienza creativa la quale, partendo dalla lettura dei testi riguardanti temi di particolare interesse come l'ambiente, l'inclusione, le pari opportunità, le prevaricazioni, stimola loro a confrontarsi ed esprimersi non solo attraverso uno spazio dedicato al dibattito, ma anche attraverso un lavoro individuale di scrittura di elaborati narrativi.



Conseguentemente, i risultati che si attendono consistono in una acquisizione/crescita delle capacità dei minori coinvolti di partecipazione e coinvolgimento nella comunità di appartenenza e nei luoghi di relazione da loro frequentati e contestualmente in una concreta diffusione di una cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei bambini e delle bambine come soggetti titolari di diritti.

In merito, l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che, per tali accordi, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 11, commi 2 e 3, della medesima legge mentre l'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici) determina i requisiti per la conclusione dei suddetti accordi che devono soddisfare le seguenti condizioni:

- a) la realizzazione di una cooperazione tra le amministrazioni, retta esclusivamente da considerazioni inerenti l'interesse pubblico e finalizzata a garantire che le azioni che le stesse sono tenute a svolgere siano presentate nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune;
- b) lo svolgimento sul mercato aperto di meno del 20% delle attività interessate alla cooperazione.

Pertanto, sulla base del su richiamato quadro normativo e fattuale il Garante ha ritenuto particolarmente interessante il progetto presentato dal Comune di Macerata per quanto attiene precipuamente le sue competenze e funzioni di Garante per l'infanzia e l'adolescenza ed intende procedere ad approvare il relativo schema di accordo di cui all'allegato A) nonché la relativa quantificazione degli oneri finanziari a suo carico pari ad un importo massimo di euro 2.000,00 (duemila/00), trova copertura finanziaria sul capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante) codice SIOPE 1040102003, del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024 dell'Assemblea legislativa regionale, annualità 2022.

Esito dell'istruttoria

Date le risultanze dell'istruttoria svolta e sintetizzata nel presente documento istruttorio è stata predisposta la presente determina.

Il sottoscritto, infine, visti l'articolo 6 bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165), dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazioni anche potenziali di conflitto di interessi.

Il responsabile del procedimento
Francesca Valletti



ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Il sottoscritto attesta la copertura finanziaria della spesa prevista dalla presente determina con riferimento alla disponibilità esistente nello stanziamento del capitolo 101150/07 (Convenzioni con i Comuni per la realizzazione di progetti del Garante) codice SIOPE 1040102003, del Bilancio finanziario gestionale 2022/2024 dell'Assemblea legislativa regionale per un importo pari ad euro 2.000,00 (duemila/00) annualità 2022.

Il responsabile
della posizione organizzativa Risorse finanziarie
Maria Cristina Bonci

PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO SUPPORTO AGLI ORGANISMI REGIONALI DI GARANZIA

Il sottoscritto esprime parere favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica in merito alla presente determina, ai sensi del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2016.

Visti, inoltre, gli articoli 6 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché gli articoli 6 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 maggio 2001, n.165) la sottoscritta dichiara, ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), che in relazione al presente provvedimento non si trova in situazione anche potenziale di conflitto di interessi.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa

La presente determina si compone di 7 pagine, di cui 3 pagine di allegati che costituiscono parte integrante della stessa.

Il dirigente
Maria Rosa Zampa



Allegato A)

Schema di Accordo tra il Garante regionale dei diritti della persona e il Comune di Macerata per la realizzazione del progetto “PREMIO MACERATA RACCONTA GIOVANI e COMPAGNIA DEI RACCONTI”.

TRA

il Garante regionale dei diritti della persona, nello svolgimento dei compiti propri del Garante per l'infanzia e l'adolescenza di seguito denominato “Garante”, con sede ad Ancona, in Piazza Cavour n. 23, Codice Fiscale 80006310421, rappresentato dal medesimo Garante, avvocato Giancarlo Giulianelli,

E

il Comune di Macerata, di seguito denominato “Comune”, con sede in Piazza della Libertà n. 3 cap 62100, Partita IVA 00093120434 e C.F. 80001650433 rappresentato dal legale rappresentante il Sindaco Sandro Parcaroli

congiuntamente indicate come “le Parti”,

VISTI

l'articolo 15 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) e il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 16 aprile 2016 n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

PREMESSO che

- le Parti hanno un comune interesse a realizzare il progetto “PREMIO MACERATA RACCONTA GIOVANI e COMPAGNIA DEI RACCONTI” destinato agli studenti delle classi IV e V delle scuole primarie e della classe II delle scuole secondarie di I grado del Comune di Macerata e bambini di età compresa tra i 10 e 13 anni della scuole ricadenti nel territorio del Comune di Macerata;
- le Parti possiedono conoscenze e dispongono di risorse umane, finanziarie e strumentali per potere realizzare il progetto oggetto del presente accordo;
- le Parti ritengono opportuno avviare una specifica collaborazione al fine di realizzarlo;
- il Garante ed il Comune, rispettivamente con determina n. del e con deliberazione della Giunta comunale n. ... del hanno approvato il relativo schema di accordo;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI CONVIENE QUANTO SEGUE.

Articolo 1
(Valore delle premesse)

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Articolo 2
(Oggetto e finalità)



1. Il presente accordo ha per oggetto l'attività di interesse comune relativa alla realizzazione del progetto "PREMIO MACERATA RACCONTA GIOVANI e COMPAGNIA DEI RACCONTI" ed è finalizzato a disciplinare lo svolgimento in collaborazione delle relative attività.

Articolo 3 (Impegni delle parti)

1. Per la realizzazione del Progetto le Parti si impegnano, nei rispettivi ambiti di competenza, a garantire le azioni espressamente indicate ai commi 2,3 e 4.
2. Il Comune assume il ruolo di Responsabile del Progetto e si impegna a svolgere tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione dello stesso e, in particolare a:
 - a) supervisionare, monitorare e coordinare la realizzazione del Progetto in tutte le sue fasi, mediante l'impiego del proprio personale, e a trasmettere al Garante ogni ulteriore dato o informazione richiesti in merito all'attuazione dello stesso;
 - b) trasmettere, alla conclusione del Progetto, una relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti corredata dalla rendicontazione.
3. Il Garante, mediante l'impiego del proprio personale, si impegna a:
 - a) assicurare il contributo tecnico ed informativo per il corretto svolgimento delle attività previste nel Progetto;
 - b) collaborare al buon andamento del Progetto.
4. Il Garante assicura, altresì, al Comune, a titolo di concorso delle spese sostenute per lo svolgimento di tutte le attività necessarie a garantire la corretta attuazione del Progetto, l'importo massimo di euro 2.000,00 (duemila/00). L'importo del contributo è erogato entro trenta giorni dalla data in cui al Garante perviene, da parte del Comune, la relazione dettagliata sull'attività svolta e sui risultati raggiunti, corredata dalla rendicontazione, di cui alla lettera b) del comma 2, analitica delle spese sostenute e dalle copie quietanzate dei documenti giustificativi delle stesse, conformi alla normativa vigente in materia contabile e fiscale.

Articolo 4 (Responsabili dell'accordo)

1. Sono responsabili dell'accordo, nel rispettivo ambito di competenza:
 - a) per il Garante, il Garante medesimo, Giancarlo Giulianelli;
 - b) per il Comune, il Sindaco Sandro Parcaroli.

Articolo 5 (Durata dell'accordo)

1. L'accordo è efficace a decorrere dalla data di sottoscrizione e fino alla completa realizzazione del Progetto e, comunque, non oltre il 20 dicembre 2022.

Articolo 6 (Recesso)

1. Alle Parti è data facoltà di recesso dal presente accordo ai sensi dell'articolo 1373 del codice civile.



Articolo 7
(Trattamento dei dati personali)

1. Le Parti si impegnano e si obbligano, per quanto di rispettiva competenza, ed effettuare il trattamento dei dati personali, per le attività e finalità oggetto del presente accordo, nella piena e totale osservanza delle normative in materia di tutela e protezione dei dati personali, come indicato dal Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE).

Articolo 8
(Controversie)

1. Le Parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione di questo accordo, fermo restando che per le controversie concernenti l'esecuzione è competente a decidere il Foro di Ancona.

Articolo 9
(Disposizioni finali)

1. Per quanto non espressamente stabilito dal presente accordo si applicano le disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) nonché le disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

Articolo 10
(Registrazione e sottoscrizione)

1. Il presente accordo è soggetto a registrazione sono in caso d'uso ai sensi del combinato disposto dell'articolo 5, comma 1 e dell'articolo 4 della Tariffa Parte 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), con spese a carico della Parte interessata.

2. Il presente accordo è sottoscritto con firma digitale nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 15, comma 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Il Garante regionale dei diritti della persona

Giancarlo Giulianelli

Il Sindaco del Comune di Macerata

Sandro Parcaroli